

Quesito posto con nota in data 9 novembre 2006 dal dott. ..., magistrato di sorveglianza di ..., in merito alla materia considerata dalla Circolare del 31 ottobre 2006 del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, in tema di "individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'Ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio".

(Risposta a quesito del 25 gennaio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 gennaio 2007, ha approvato, la seguente delibera:

«1. Con nota in data 9 novembre 2006, il dott. ..., magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza di ..., formulava un quesito in merito alla circolare del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, del 31 ottobre 2006 in tema di "Individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio"; il quesito, in particolare, riguarda l'individuazione del soggetto legittimato a svolgere le funzioni che la nuova disciplina normativa attribuisce alla dirigenza amministrativa, nell'ambito di un ufficio giudiziario, quale quello ove presta servizio il richiedente, che non preveda, nella sua dotazione organica, una figura di dirigente amministrativo di cd. "seconda fascia".

Al fine di rispondere al quesito del dott. ... è opportuno procedere, anche sulla scorta del parere dell'Ufficio studi n. 329/2006, alla ricognizione della normativa - di rango primario e secondario - in materia e delle delibere del Consiglio superiore della magistratura in tema di "doppia dirigenza".

2. La nuova disciplina della dirigenza degli uffici giudiziari introdotta con il D. Lgs. 25 luglio 2006, n. 240 è informata a criteri di netta distinzione tra le attribuzioni del magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario e le attribuzioni del dirigente amministrativo. Al primo spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura (art. 1). Il dirigente amministrativo è autonomamente responsabile della gestione delle risorse umane (art. 2) e delle risorse finanziarie e strumentali dell'ufficio (art. 3).

Il coordinamento tra l'attività giudiziaria e l'attività del personale amministrativo interviene nel momento della redazione del programma annuale da parte del magistrato capo dell'ufficio giudiziario unitamente al dirigente amministrativo ad esso preposto (art. 4); sino alla redazione di tale programma, il coordinamento appare garantito dal potere di indirizzo esercitato dal primo.

La circolare in data 31 ottobre 2006 del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ha provveduto, tra l'altro, all'individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio. Muovendo dalla riaffermazione dei principi e dei criteri ispiratori della nuova normativa (il principio di unitarietà dell'ufficio giudiziario e l'attuazione dell'efficienza dell'attività amministrativa) e richiamata la disciplina di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (segnatamente gli artt. 17, 19, 20 e 21), la circolare afferma che "le funzioni ed i poteri che il decreto legislativo 240 del 2006 attribuisce al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario possono essere esercitati soltanto dai soggetti ai quali sia stato conferito un incarico di funzioni dirigenziali, con le modalità ed i criteri che l'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce per il conferimento di <tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato> (tali incarichi, quindi, dovranno di regola essere conferiti ai dirigenti appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001". Di conseguenza, "le norme di cui agli artt. 2 - 3 del D. Lgs. n. 240/06 troveranno applicazione solo laddove eserciti le funzioni un dirigente cd. di seconda fascia. In attesa dell'istituzione delle direzioni regionali ed interregionali dell'O.g. le competenze dei dirigenti amministrativi devono

ricavarsi dalle norme immediatamente precettive che hanno effetto sull'assegnazione del personale amministrativo, sull'allocazione dei beni materiali e sull'impiego delle risorse finanziarie.” La circolare del 31 ottobre 2006 delinea un quadro nel quale la normativa di cui al D. Lgs. n. 240/06 è destinata a trovare un'applicazione “graduale”: pertanto, le norme di cui ai citati artt. 1 - 4 D.Lgs 240/2006 possono (...) trovare piena ed integrale applicazione solo dopo l'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 7, 4° co., ed all'attivazione in concreto delle Direzioni regionali od interregionali”.

3. Così ricostruito il quadro generale della normativa primaria e secondaria vigente e dovendosi condividere l'interpretazione di tale quadro fornita dalla circolare ministeriale del 31 ottobre 2006, il problema dell'individuazione della titolarità delle funzioni che la nuova disciplina attribuisce alla dirigenza amministrativa, nell'ambito di un ufficio giudiziario che non preveda, nella sua dotazione organica, una figura di dirigente amministrativo di cd. “seconda fascia” deve essere affrontato richiamando il principio di unitarietà dell'ufficio giudiziario e l'esigenza di assicurare la migliore efficienza dell'attività amministrativa evocati dalla stessa circolare ora menzionata.

In tale prospettiva, esclusa la tesi in astratto prospettabile secondo cui in attesa della definizione di un assetto organizzativo pienamente in linea con la normativa vigente non troverebbe applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240 (tesi che ne comporterebbe, sostanzialmente, la integrale, ancorché temporanea, inapplicabilità), l'unica soluzione idonea a colmare la lacuna legislativa risultante dalle determinazioni di cui alla circolare ministeriale del 31 ottobre 2006, consiste nel riconoscere al magistrato dirigente dell'ufficio privo di un dirigente amministrativo di cd. “seconda fascia” la titolarità delle funzioni attribuite a tale dirigente dal D.Lgs. n. 240 citato. Pur nella consapevolezza della non riconducibilità della soluzione qui delineata all'impianto di fondo della riforma, essa risulta l'unica in grado di colmare la lacuna normativa in questione e, comunque, appare conforme all'assetto delineato dagli artt. 101 e 110 della Costituzione.

Pertanto, deve concludersi che negli uffici giudiziari ove la dotazione organica non preveda una figura di dirigente amministrativo di c.d. “seconda fascia”, le funzioni che il D.Lgs. n. 240/06 attribuisce al dirigente amministrativo (artt. 2, 3 e 4) non possono essere esercitate dai dipendenti inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a quella del cancelliere; in tali uffici, sino alla rivisitazione della dotazione organica, le competenze dei dirigenti amministrativi dovranno essere svolte dal magistrato dirigente dell'ufficio, che in tal modo concentra su di sé, temporaneamente, tutte le competenze dirigenziali dell'ufficio.

Appare opportuno comunicare la presente delibera ai dirigenti degli uffici giudiziari, nonché, per opportuna conoscenza, al Ministro della giustizia.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,
delibera

di rispondere ai quesiti formulati dal dott. ..., magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza di ..., con la nota sopra indicata nei sensi di cui in motivazione e di comunicare la presente delibera ai dirigenti degli uffici giudiziari, nonché, per opportuna conoscenza, al Ministro della giustizia.»